



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 93 Data 11-09-2017	OGGETTO: INSERIMENTO DI MINORE IN PROGETTO DI AFFIDO PROFESSIONALE PRESSO COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS. APPROVAZIONE CONVENZIONE.
------------------------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **undici** del mese di **settembre** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Assente

Totale presenti n. 2

Totale assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 93
ASSESSORATO PROPONENTE:
PROBLEMI SOCIALI/LAVORO/SANITA'
ASSESSORE: **Lorena Marco**

OGGETTO INSERIMENTO DI MINORE IN PROGETTO DI AFFIDO PROFESSIONALE PRESSO COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS. APPROVAZIONE CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

PREMESSO che, con decreto provvisorio del Tribunale per i minorenni di Milano (rif. Proc. N. 2165/15 R.G.E.) in data 14.09.2016 era stato disposto l'affidamento dei minori S.A. e S.A.R. al Comune di Parona perché, pur mantenendoli con i genitori, attivasse sostegni importanti al nucleo familiare e in collaborazione con i servizi specialistici CPS-U.O.N.P.I.A., svolgesse indagini approfondite sulla problematica situazione familiare;

RICHIAMATO il decreto provvisorio del suddetto tribunale per i minorenni di Milano emesso in data 20.04.2017 con cui è stato disposto l'affidamento anche del minore S.A. nato il 01.02.2017 al Comune di Parona ed il collocamento degli stessi, con o senza la madre, presso una Comunità individuata dal Servizio Tutela Minori del Piano di Zona, incaricando a tal fine i servizi dell'ente affidatario, in collaborazione con i servizi specialistici dell'ATS di provvedere in merito;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 50 del 03.05.2017 avente ad oggetto: "Inserimento di nucleo familiare con minori in comunità – Adempimenti", con la quale l'Amministrazione comunale ha stabilito di collocare i minori S.A. nato il 29.10.2011, S.A.R. nato il 25.07.2013, S.A. nato il 01.02.2017 e la madre F.R. presso la comunità Associazione Casa di Accoglienza "Madre della Pietà Celeste" – ONLUS con sede legale a Besate (MI) in Piazza Don Zanatti, 2 C.F. 90015020150 e struttura ospitante in Garlasco (PV), per un periodo provvisorio di mesi 3 decorrente dal 04.05.2017, fino a nuove e successive disposizioni e/o provvedimenti emanati dal competente tribunale per i Minorenni di Milano;

VISTA la nota, prot. comunale n. 4267 del 19.07.2017, con la quale la coordinatrice della struttura ospitante Associazione Casa di Accoglienza "Madre della Pietà Celeste" – ONLUS comunicava, ai servizi sociali del Piano di Zona di Mortara, al Tribunale per i Minorenni di Milano e al Comune di Parona, la rinuncia da parte della signora F.R. al progetto di inserimento in comunità mamma-bambino dalla data del 19.07.2017 con conseguente abbandono dei tre figli minori;

CONSIDERATO che le assistenti sociali del Piano di Zona di Mortara si sono immediatamente attivate nella ricerca di una nuova collocazione per i tre bambini in nuove comunità educative per soli minori, senza però alcun esito positivo;

DATO ATTO, pertanto, che si è ricorsi:

- all'inserimento del minore S.A.R. nato il 25.07.2013 c/o la Comunità Familiare Ghiridoro, sita a Lodi, Viale Italia 9, gestita dalla AIBC Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Marignano 18, 20098 Mezzano di San Giuliano Milanese (MI), C.F. e P.IVA 09122330963;

- ad un servizio di affido professionale c/o famiglie opportunamente selezionate con il supporto di una équipe di lavoro composta da assistenti sociali, psicologhe, tutor, supervisor e formatori per gli altri due minori;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 85 del 08.08.2017, con la quale si prendeva atto del Progetto di affido professionale, prot. comunale n. 4596 del 08.08.2017, e della dichiarazione, prot. comunale n. 4610 del 08.08.2017, sottoscritta dal Sindaco, da cui si evince che il minore S.A., nato il 29.10.2011, dal giorno 08.08.2017, è affidato a famiglia opportunamente individuata dalla Comin – Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus, con sede in Via E. Fonseca Pimentel, 9 – 20127 Milano, C.F. e P.IVA 02340750153;

DATO ATTO che nel succitato provvedimento si rimandava alla Giunta Comunale l'approvazione della bozza di Convenzione da stipulare con la Comin – Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus, nei confronti della quale questo Comune deve emettere impegnativa di pagamento della quota mensile di € 1.250,00.= oltre Iva di legge dietro emissione di regolare fattura da parte della Cooperativa, oltre ad € 500,00.= a titolo di "contributo di sostegno" art. 5, comma 4, L. n. 149/2001 ovvero di sussidio a titolo assistenziale ai sensi dell'art. 34, comma 3 del DPR n. 601/1973;

PRECISATO che la spesa viene interamente finanziata dal Comune di Parona;

VISTA la bozza di Convenzione da stipulare con la Comin – Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'affidamento del servizio di che trattasi, per il periodo dal 08.08.2017, costituisce affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

RITENUTO di procedere in merito, demandando al Responsabile di Servizio competente la sottoscrizione della succitata Convenzione e l'impegno della relativa spesa a carico del Comune di Parona;

VISTA la

- a) Legge n. 328/2000, articolo 6, comma 4°: *"Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"*..
- b) Legge Regionale n. 3/2008, articolo 6:
 - Comma 4°: *"Gli oneri per le prestazioni sociali e le quote a carico dei comuni, relative a prestazioni sociosanitarie, sono a carico del comune in cui la persona assistita è residente"*.
 - Comma 5°: *"In caso di ricovero in unità d'offerta residenziale, gli oneri sono a carico del comune di residenza o di dimora dell'assistito al momento del ricovero, essendo irrilevante il cambiamento di residenza o di dimora determinato dal ricovero"*.
 - Comma 8°: *"In caso di affidamento familiare di un minore, le prestazioni assistenziali, diverse dai contributi alla famiglia affidataria, sono a carico del comune che ha avviato l'affido"*;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che trattasi di spesa relativa ad obbligo di legge;

VISTO il bilancio per il triennio 2017/2019, competenza 2017, approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 27.03.2017;

VISTO e **PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa della Responsabile del Servizio Sociale e di regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono materialmente riportati:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della nota, prot. comunale n. 4267 del 19.07.2017, con la quale la coordinatrice della struttura ospitante Associazione Casa di Accoglienza "Madre della Pietà

Celeste” – ONLUS comunicava, ai servizi sociali del Piano di Zona di Mortara, al Tribunale per i Minorenni di Milano e al Comune di Parona, la rinuncia da parte della signora F.R. al progetto di inserimento in comunità mamma-bambino dalla data del 19.07.2017 con conseguente abbandono dei tre figli minori;

- 2) **DI DARE ATTO** della determinazione del responsabile del servizio sociale n. 85 del 08.08.2017, con la quale si prendeva atto del Progetto di affido professionale, prot. comunale n. 4596 del 08.08.2017, e della dichiarazione, prot. comunale n. 4610 del 08.08.2017, sottoscritta dal Sindaco, da cui si evince che il minore S.A., nato il 29.10.2011, dal giorno 08.08.2017, è affidato a famiglia opportunamente individuata dalla Comin – Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus, con sede in Via E. Fonseca Pimentel, 9 – 20127 Milano, C.F. e P.IVA 02340750153;
- 3) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, il Progetto di affido professionale, prot. comunale n. 4596 del 08.08.2017, da cui si evince che il minore S.A., nato il 29.10.2011, dal giorno 08.08.2017, è affidato a famiglia opportunamente individuata dalla Comin – Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus, con sede in Via E. Fonseca Pimentel, 9 – 20127 Milano, C.F. e P.IVA 02340750153, fino a nuove e successive disposizioni e/o provvedimenti emanati dal competente Tribunale per i Minorenni di Milano;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che il succitato progetto prevede il pagamento della quota mensile di € 1.250,00.= oltre Iva di legge dietro emissione di regolare fattura da parte della Cooperativa Comin, oltre ad € 500,00.= a titolo di “contributo di sostegno” art. 5, comma 4, L. n. 149/2001 ovvero di sussidio a titolo assistenziale ai sensi dell’art. 34, comma 3 del DPR n. 601/1973, spesa interamente sostenuta dal Comune di Parona;
- 5) **DI APPROVARE** la bozza di Convenzione da stipulare con la Comin – Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 6) **DI DEMANDARE** alla Responsabile dei Servizi Sociali la sottoscrizione della succitata Convenzione, l’assunzione, con proprio provvedimento, del relativo impegno di spesa e la successiva liquidazione delle somme in favore della suddetta Cooperativa Sociale;
- 7) **DI DICHIARARE**, stante l’urgenza, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 11-09-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 11-09-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26-09-2017 al 11-10-2017

Addì 26-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 26-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 26-09-2017 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 06-10-2017 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio